

ficio, che propone l'approvazione dell'elezione fatta dal primo collegio di Nizza nella persona del medico Bottero.

(Dopo prova e controprova, l'elezione è approvata.)

Il deputato Castagnola ha la parola per riferire sulla elezione del collegio di Pancalieri.

CASTAGNOLA, relatore. Collegio di Pancalieri. — Il collegio di Pancalieri si compone di tre sezioni: Pancalieri, Villafranca, None. Conta la prima 150 elettori; 185 la seconda; 274 la terza, locchè forma un totale di 609 elettori.

Presero parte all'elezione nella prima sezione 106 elettori; 117 nella seconda; 165 nella terza, e perciò 388 elettori.

L'avvocato Carlo Asinari riportò 226 suffragi, cioè 66 nella prima sezione, 59 nella seconda, 101 nella terza. Ebbe il generale Alfonso La Marmora voti 130, cioè 33 nella prima, 52 nella seconda e 45 nella terza. Furono 9 voti dispersi; 1 nella prima sezione, 3 nella seconda, 5 nella terza. Furono anche 14 schede annullate, cioè 6 nella prima sezione, 1 nella seconda, 7 nella terza. Nove furono i voti dubbii, cioè 2 nella seconda sezione, 7 nella terza.

L'avvocato Carlo Asinari avendo perciò riportato la maggioranza dalla legge richiesta, veniva proclamato deputato del collegio di Pancalieri. Senonchè varie sono le proteste che si fecero in occasione di detta nomina.

La prima è quella che si fece da un elettore della sezione di None e che è relativa a che alcuno fra gli elettori servivasi di un esemplare a mano per iscrivere il nome del candidato, pretendendosi che questa circostanza limitasse il voto dell'elettore.

Questa protesta venne fatta all'ufficio definitivo di detta sezione e trovata unita al relativo processo verbale. L'ufficio della sezione di None ritenne che detta circostanza non importasse alcuna violazione di legge e mandò proseguir oltre la votazione.

Gli altri richiami si fecero dopo compiuta l'operazione elettorale, e si contengono in varie proteste sottoscritte da molti elettori, debitamente legalizzate, che vennero direttamente indirizzate alla Camera.

Questi richiami si riducono ai capi seguenti:

1° Che nella seconda e terza sezione la lista degli elettori sarebbe stata soltanto affissa alla porta esterna della sala e non nella sala medesima, come prescrive l'articolo 69 della legge elettorale;

2° Che nella sezione di None la lista affissa, a vece di contenere il nome di tutti gli elettori componenti il collegio, comprendeva solamente quella degli appartenenti a detta sezione;

3° Che nella seconda e terza sezione furono un continuo andirivieni di persone, le quali ignorasi se appartenessero alle sezioni medesime, mentre alla porta non presentavasi, nè richiedevasi il certificato elettorale, come prescrive l'articolo 80 della legge elettorale; l'essersi nella prima sezione introdotte persone estranee, cioè certo Masino Tommaso fu Domenico, ad istanza del prete Belmondo, e un Novarese Carlo sulle istanze del

presidente conte Carlo Morra di Carpenetta, non ostante le opposizioni fatte da altro degli scrutatori;

4° Che non si lasciò trascorrere nella sezione di None un'ora d'intervallo fra il primo e secondo appello;

5° Che nella seconda sezione il presidente *non conservò egli solo la polizia dell'adunanza, ma lasciò immischiare il primo scrutatore, che proruppe con voce clamorosa da intimidire i non meno pavidi, che ricevevano impressione come declamata dal pergamo, e torcevano gli sguardi all'i divergenti d'opinione;*

6° Che mancava, nella seconda sezione, un esemplare della lista destinata per l'apposizione del nome dello scrutatore, secondo che prescrive l'articolo 83 della legge elettorale;

7° Che nella prima sezione si trasportarono in giro per la sala cinque o sei bollettini, sulla validità dei quali non concordava l'ufficio;

8° Che la sala elettorale ed il tavolo della presidenza, nella prima sezione, vennero abbandonati da tutti indistintamente i membri dell'ufficio, e quindi quella fu chiusa a chiave, queste furono rimesse a persona estranea, prima che si fossero terminate definitivamente le operazioni elettorali.

Crede il VII ufficio che tutti questi richiami, ad eccezione dell'ultimo, non valgano ad invalidare l'elezione del collegio di Pancalieri.

La circostanza che qualche elettore abbia copiato il nome del candidato da un esemplare a mano, non può a meno di venire riguardata siccome insignificante, come quella che non esercita alcuna pressione sull'elettore, libero essendo, se più gli piace, di non valersene. L'essersi affisse le liste piuttosto alla porta esterna che dentro la sala, se importa la violazione della lettera della legge, non importa quella dello spirito, che è quello di porre alla portata degli elettori la lista dei medesimi onde agevolmente possano verificare se abbiano accesso nella sala persone estranee. Questo adunque essendo e non altro lo spirito dell'articolo 69, sembra altresì che non possa accogliersi la pretesa dei protestanti, che debba essere affissa la lista dell'intero collegio, non della sola sezione. D'altronde le parole di cui si serve detto articolo: *la lista degli elettori del distretto*, sembra che alludano alla lista della sezione, non dell'intero collegio, tanto più se s'interpreta il significato della parola *distretto* mediante l'articolo 65 della legge elettorale.

Forse più grave potrebbe considerarsi la contravvenzione all'articolo 80 di detta legge, e l'ammissione nella sala elettorale di persone estranee. Però, dietro la discussione che ebbe luogo in questa Camera a riguardo dell'elezione del 4° collegio di Genova e la successiva votazione, non ha creduto il VII ufficio di soffermarsi su detto richiamo, tanto più che i reclamanti non accennano che mediante detta contravvenzione all'articolo 80 e l'intromissione di estranee persone si esercitasse pressione sul libero suffragio dei votanti.

Nemmeno si è riguardato degno d'accoglimento l'appunto che non si lasciò trascorrere un'ora d'intervallo